

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 DICEMBRE 2007, N. 26

MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE IN ATTUAZIONE DEI PRINCIPI DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296 (DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007))

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:

I N D I C E

- Art. 1 - Ambito di applicazione
- Art. 2 - Organi di amministrazione e di revisione
- Art. 3 - Compensi degli amministratori
- Art. 4 - Durata della carica
- Art. 5 - Modifiche alla legge regionale n. 25 del 1993
- Art. 6 - Modifiche alla legge regionale n. 7 del 1998
- Art. 7 - Modifiche alla legge regionale n. 7 del 1999
- Art. 8 - Modifiche alla legge regionale n. 39 del 2000
- Art. 9 - Modifiche alla legge regionale n. 28 del 2003
- Art. 10 - Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2004
- Art. 11 - Modifiche alla legge regionale n. 20 del 2007
- Art. 12 - Disposizioni transitorie
- Art. 13 - Pubblicita' dei dati

Art. 1

Ambito di applicazione

1. In applicazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 730 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)) la presente legge disciplina i limiti alla nomina o designazione e ai compensi degli amministratori delle societa' di cui la Regione Emilia-Romagna, anche unitamente ad enti da essa dipendenti o ad Aziende sanitarie, detiene la totalita' o la maggioranza assoluta del capitale. E' fatta salva l'applicazione generale dell'articolo 2, comma 1. Le norme della presente legge costituiscono condizione per la partecipazione della Regione Emilia-Romagna.

2. Per le societa' partecipate dalla Regione non rientranti nel comma 1, qualora sussista una partecipazione anche di enti locali si applicano le norme generali previste per le societa' partecipate da detti enti. Per le restanti societa' partecipate dalla Regione resta ferma l'applicazione della disciplina dettata dall'ordinamento civile.

3. La presente legge, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 1, comma 733 della legge n. 296 del 2006, non si applica alle societa' quotate in borsa e, ai fini del rispetto della competenza legislativa dello Stato di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera g) della Costituzione, non si applica alle societa' partecipate dallo Stato medesimo o da enti pubblici nazionali.

Art. 2

Organi di amministrazione e di revisione

1. In tutte le societa' partecipate dalla Regione il numero dei componenti del consiglio d'amministrazione da essa nominati o designati non puo' essere superiore a tre.

2. In conformita' ai principi di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche desumibili dall'articolo 1, commi da 725 a

729 della legge n. 296 del 2006, l'organismo di gestione delle societa' in cui la Regione detenga la totalita' o la maggioranza della partecipazione e' costituito da un unico amministratore, ovvero da un consiglio di amministrazione di tre o cinque membri, secondo quanto stabilito nelle specifiche leggi regionali che autorizzano la partecipazione.

3. Salvo diversa previsione dell'ordinamento civile, anche in relazione alla dimensione del capitale sociale, l'organo di revisione contabile delle societa' di cui all'articolo 1, comma 1 e' monocratico.

Art. 3

Compensi degli amministratori

1. Nelle societa' di cui all'articolo 1, comma 1, il compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito agli amministratori non puo' essere superiore:

- a) per l'amministratore unico all'ottanta per cento dell'indennita' di carica spettante ad un consigliere regionale;
- b) per il presidente del consiglio di amministrazione al sessanta per cento dell'indennita' di carica spettante ad un consigliere regionale;
- c) per i restanti componenti del consiglio d'amministrazione alla somma di euro 2.500,00, aumentabili fino al doppio alle condizioni previste dalle singole leggi regionali che autorizzano la partecipazione della Regione Emilia-Romagna; detto compenso annuale puo' essere aggiornato dalla Giunta regionale in relazione all'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo.

Art. 4

Durata della carica

1. Il presidente e il consiglio di amministrazione non possono essere eletti per piu' di due mandati consecutivi.

Art. 5

Modifiche alla legge regionale n. 25 del 1993

1. Alla legge regionale 13 maggio 1993, n. 25 (Norme per la riorganizzazione dell'Ente regionale per la valorizzazione economica del territorio - ERVET SpA) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 2 dell'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Oltre alla Regione possono essere soci gli enti locali della regione, altri enti pubblici, le universita' pubbliche aventi sede nella regione, nonche' i consorzi o le associazioni fra detti enti.";
- b) al punto 2) della lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 le parole "anche con" sono sostituite dalla locuzione "e di metodologie per";
- c) i commi 2 e 3 dell'articolo 3 sono abrogati;
- d) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 le parole "pubblici della regione" sono sostituite dalla seguente locuzione: "soci o enti affidanti";
- e) al comma 1 dell'articolo 5 sono sopresse le parole "e in allegato dai bilanci delle societa' partecipate";
- f) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 6 e' sostituita dalla seguente:
"c) il controllo analogo a quello esercitato dalla Regione Emilia-Romagna sulle proprie strutture e le verifiche che la Regione puo' a tal fine svolgere in corso d'opera e a consuntivo.";
- g) al comma 2 dell'articolo 6 la locuzione "e comprensivo di tutte le iniziative della Societa'" e' soppressa e in sua vece e' inserito il seguente periodo: "In allegato al programma annuale sono riportate tutte le iniziative della societa' prestate in favore degli altri enti partecipanti o degli enti affidanti.";
- h) l'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
"Art. 9
Organi sociali

1. Gli organi della societa' sono:
 - a) l'assemblea dei soci;
 - b) l'amministratore unico, ovvero il consiglio d'amministrazione ed il suo presidente;
 - c) il collegio sindacale.
2. La Regione nomina l'amministratore unico, ovvero il presidente e la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione, nonche' la maggioranza del collegio sindacale, a norma dell'articolo 2449 del codice civile.
3. L'autorizzazione alla partecipazione da parte della Regione alla societa' e' subordinata alla condizione che il relativo statuto preveda che:
 - a) l'organismo di gestione sia costituito da un amministratore unico qualora la societa' sia totalmente partecipata dalla Regione, oppure da un consiglio di amministrazione formato da un numero massimo di componenti non superiore a tre, ovvero a cinque qualora la societa' abbia un capitale superiore a 2.000.000,00 di euro, interamente versati, ovvero abbia dichiarato, nei tre esercizi precedenti il rinnovo delle cariche, un fatturato annuo superiore a 10.000.000,00 di euro;
 - b) il compenso lordo annuale onnicomprensivo dell'amministratore unico non sia superiore all'ottanta per cento dell'indennita' di carica spettante ad un consigliere regionale, quello del presidente del consiglio di amministrazione, ove nominato, non sia superiore al sessanta per cento dell'indennita' di carica spettante ad un consigliere regionale;
 - c) il compenso lordo annuale onnicomprensivo spettante ai restanti componenti del consiglio d'amministrazione non sia superiore all'importo di euro 2.500,00, aumentabili fino al doppio qualora si verifichi una delle condizioni che consentono di prevedere un consiglio di amministrazione di cinque membri ai sensi della lettera a); detto compenso annuale puo' essere aggiornato dalla Giunta regionale in relazione all'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo."

Art. 6

Modifiche alla legge regionale n. 7 del 1998

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione turistica - Abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28) sono aggiunte le seguenti lettere:
 - "e bis) l'organismo di gestione sia costituito da un amministratore unico qualora la societa' sia totalmente partecipata dalla Regione, oppure, da un consiglio di amministrazione formato da un numero massimo di componenti non superiore a tre, ovvero a cinque qualora la societa' abbia un capitale superiore a 2.000.000,00 di euro, interamente versati, ovvero abbia dichiarato, nei tre esercizi precedenti il rinnovo delle cariche, un fatturato annuo superiore a 10.000.000,00 di euro;
 - e ter) il compenso lordo annuale onnicomprensivo dell'amministratore unico non sia superiore all'ottanta per cento dell'indennita' di carica spettante ad un consigliere regionale, quello del presidente del consiglio di amministrazione, ove nominato, non sia superiore al sessanta per cento dell'indennita' di carica spettante ad un consigliere regionale;
 - e quater) il compenso lordo annuale onnicomprensivo spettante ai restanti componenti del consiglio d'amministrazione non sia superiore all'importo di euro 2.500,00, aumentabili fino al doppio qualora si verifichi una delle condizioni che consentono di prevedere un consiglio di amministrazione di cinque membri ai sensi della lettera e bis); detto compenso annuale puo' essere aggiornato dalla Giunta regionale in relazione all'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo; resta salva la possibilita' di prevedere una specifica

indennita' per l'eventuale amministratore delegato;
e quinquies) salvo diversa previsione dell'ordinamento civile, anche
in relazione alla dimensione del capitale sociale, l'organo di
revisione contabile sia monocratico.".

Art. 7

Modifiche alla legge regionale n. 7 del 1999

1. L'articolo 3 della legge regionale 4 maggio 1999, n. 7
(Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla Societa' a
responsabilita' limitata "Reggio Children - Centro internazionale per
la difesa e la promozione dei diritti e delle potenzialita' di tutti i
bambini") e' soppresso.
2. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 7 del 1999 e'
sostituito dal seguente:
"1. I diritti conseguenti alle quote di proprieta' della Regione
Emilia-Romagna nella Societa' a responsabilita' limitata "Reggio
Children - Centro internazionale per la difesa e la promozione dei
diritti e delle potenzialita' di tutti i bambini" sono esercitati dal
Presidente della Giunta o da un suo delegato.".

Art. 8

Modifiche alla legge regionale n. 39 del 2000

1. All'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 39
(Acquisizione da parte della Regione Emilia-Romagna delle quote della
societa' "FERROVIE EMILIA-ROMAGNA Societa' a responsabilita'
limitata"), dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
"2 bis. La partecipazione della Regione alla societa' di cui
all'articolo 1 e' subordinata altresì alla condizione che il relativo
statuto preveda che:
a) l'organismo di gestione sia costituito da un amministratore unico
qualora la societa' sia totalmente partecipata dalla Regione, oppure,
da un consiglio di amministrazione formato da un numero massimo di
componenti non superiore a tre, ovvero a cinque qualora la societa'
abbia un capitale superiore a 2.000.000,00 di euro, interamente
versati, ovvero abbia dichiarato, nei tre esercizi precedenti il
rinnovo delle cariche, un fatturato annuo superiore a 10.000.000,00 di
euro;
b) il compenso lordo annuale onnicomprensivo dell'amministratore unico
non sia superiore all'ottanta per cento dell'indennita' di carica
spettante ad un consigliere regionale, quello del presidente del
consiglio di amministrazione, ove nominato, non sia superiore al
sessanta per cento dell'indennita' di carica spettante ad un
consigliere regionale;
c) il compenso lordo annuale onnicomprensivo spettante ai restanti
componenti del consiglio d'amministrazione non sia superiore
all'importo di euro 2.500,00, aumentabili fino al doppio qualora si
verifichi una delle condizioni che consentono di prevedere un
consiglio di amministrazione di cinque membri ai sensi della lettera
a); detto compenso annuale puo' essere aggiornato dalla Giunta
regionale in relazione all'indice ISTAT di variazione dei prezzi al
consumo;
d) salvo diversa previsione dell'ordinamento civile, anche in
relazione alla dimensione del capitale sociale, l'organo di revisione
contabile sia monocratico;
e) la Regione designi almeno un rappresentante nell'organismo di
gestione.".

Art. 9

Modifiche alla legge regionale n. 28 del 2003

1. All'articolo 37 della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 28
(Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della
legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con
l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario

2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4 la parola "2458" e' sostituita da "2449";

b) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:

"4 bis. L'autorizzazione alla partecipazione da parte della Regione alla societa' e' subordinata altresì alla condizione che il relativo statuto preveda che:

a) l'organismo di gestione sia costituito da un amministratore unico qualora la societa' sia totalmente partecipata dalla Regione, oppure, da un consiglio di amministrazione formato da un numero massimo di componenti non superiore a tre, ovvero a cinque qualora la societa' abbia un capitale superiore a 2.000.000,00 di euro, interamente versati, ovvero abbia dichiarato, nei tre esercizi precedenti il rinnovo delle cariche, un fatturato annuo superiore a 10.000.000,00 di euro;

b) il compenso lordo annuale onnicomprensivo dell'amministratore unico, non sia superiore all'ottanta per cento dell'indennita' di carica spettante ad un consigliere regionale, quello del presidente del consiglio di amministrazione, ove nominato, non sia superiore al sessanta per cento dell'indennita' di carica spettante ad un consigliere regionale;

c) il compenso lordo annuale onnicomprensivo spettante ai restanti componenti del consiglio d'amministrazione non sia superiore all'importo di euro 2.500,00, aumentabili fino al doppio qualora si verifichi una delle condizioni che consentono di prevedere un consiglio di amministrazione di cinque membri ai sensi della lettera a); detto compenso annuale puo' essere aggiornato dalla Giunta regionale in relazione all'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo.".

Art. 10

Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2004

1. All'articolo 10 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della societa' dell'informazione), dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

"3 bis. L'autorizzazione alla partecipazione da parte della Regione alla societa' di cui al comma 3 e' subordinata alla condizione che il relativo statuto preveda che:

a) l'organismo di gestione sia costituito da un amministratore unico oppure da un consiglio di amministrazione formato da un numero massimo di componenti non superiore a tre, ovvero a cinque qualora la societa' abbia un capitale superiore a 2.000.000,00 di euro, interamente versati;

b) il compenso lordo annuale onnicomprensivo dell'amministratore unico non sia superiore all'ottanta per cento dell'indennita' di carica spettante ad un consigliere regionale, quello del presidente del consiglio di amministrazione, ove nominato, non sia superiore al sessanta per cento dell'indennita' di carica spettante ad un consigliere regionale;

c) il compenso lordo annuale onnicomprensivo spettante ai restanti componenti del consiglio d'amministrazione non sia superiore all'importo di euro 2.500,00, aumentabili fino al doppio qualora si verifichi la condizione che consente di prevedere un consiglio di amministrazione di cinque membri ai sensi della lettera a); detto compenso annuale puo' essere aggiornato dalla Giunta regionale in relazione all'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo.".

Art. 11

Modifiche alla legge regionale n. 20 del 2007

1. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 20 (Riordino di partecipazioni societarie regionali. Partecipazione alle Societa' Cermet societa' cons. a r.l. e Nuovaquasco societa' cons. a r.l.) e' sostituito dai seguenti:

"2. L'organismo di gestione e' costituito da un amministratore unico

qualora la societa' sia totalmente partecipata dalla Regione, oppure da un consiglio di amministrazione formato da un numero massimo di componenti non superiore a tre, ovvero a cinque qualora la societa' abbia un capitale superiore a 2.000.000,00 di euro, interamente versati, ovvero abbia dichiarato, nei tre esercizi precedenti il rinnovo delle cariche, un fatturato annuo superiore a 10.000.000,00 di euro.

2 bis. Il compenso lordo annuale onnicomprensivo dell'amministratore unico non sia superiore all'ottanta per cento dell'indennita' di carica spettante ad un consigliere regionale, quello del presidente del consiglio di amministrazione, ove nominato, non sia superiore al sessanta per cento dell'indennita' di carica spettante ad un consigliere regionale. Per i restanti componenti del consiglio d'amministrazione il compenso lordo annuale onnicomprensivo non deve essere superiore all'importo di euro 2.500,00, aumentabili fino al doppio qualora la societa' abbia un capitale superiore a 2.000.000,00 di euro o abbia dichiarato nei tre esercizi precedenti un fatturato annuo superiore a 10.000.000,00 di euro; detto compenso annuale puo' essere aggiornato dalla Giunta regionale in relazione all'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo.

2 ter. Salvo diversa previsione dell'ordinamento civile, anche in relazione alla dimensione del capitale sociale, l'organo di revisione contabile sia monocratico.".

Art. 12

Disposizioni transitorie

1. Le societa' adeguano i propri statuti a quanto previsto dalla presente legge entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

2. Conseguentemente alla sostituzione dell'articolo 2, comma 2 della legge regionale n. 25 del 1993, da parte dell'articolo 5 della presente legge, ERVET S.p.A. provvede ad adeguare la composizione della propria compagine sociale, con la conseguente variazione della quota percentuale della partecipazione azionaria della Regione Emilia-Romagna. L'articolo 5 della legge regionale n. 25 del 1993, nel testo previgente alla presente legge, continua ad applicarsi fino a quando non saranno dismesse le partecipazioni societarie detenute da ERVET S.p.A. in applicazione dell'articolo 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Art. 13

Pubblicita' dei dati

1. La Giunta regionale pubblica sul proprio sito web l'elenco delle societa' totalmente o parzialmente partecipate indicando la ragione sociale, la misura della partecipazione, la durata dell'impegno, l'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio regionale.

2. La Giunta regionale pubblica altresì sul proprio sito web gli incarichi da essa conferiti nelle societa' cui partecipa e l'ammontare dei relativi compensi.

3. I dati di cui al presente articolo sono aggiornati ogni sei mesi. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 21 dicembre 2007

VASCO ERRANI